

pubbliche delle banane che tali sono indicate soltanto per la loro povertà, per il loro degrado e per il loro sottosviluppo socio-economico. Il degrado italiano, invece, è di natura diversa; è il caso del degrado di un mondo politico, certamente non all'altezza dei compiti di uno Stato che sia fonte di eticità, di correttezza e di benessere morale, oltretutto materiale, per i propri cittadini. Il discorso sullo Stato e i suoi *grand-commis* lo dobbiamo fare perché leggendo le relazioni, persino quella di maggioranza, appare evidente come la convivenza con il reato da parte degli uomini di governo e dei rappresentanti degli enti economici sia ormai accettata come un fatto naturale; tutt'al più ci si guarda dall'entrarci dentro, ma la coesistenza con l'illecito, la convivenza con il reato è stata elevata a dottrina. Infatti nelle relazioni, sia quella di maggioranza sia quelle di minoranza, questo viene detto: «in fondo, dov'è l'illecito se queste tangenti sono state pagate per permettere un contratto del quale l'Italia aveva vitale bisogno?». Per la verità non accadde niente quando l'Arabia Saudita bloccò e sospese la fornitura, il che dimostra che questo stato di necessità era una pura invenzione. Ma ammesso che fosse stato davvero necessario contrarre quel tipo di rapporto con l'Arabia Saudita, come si fa a sostenere il diritto alla coesistenza con il reato da parte dei pubblici amministratori sostenendo «fummo costretti a pagare le tangenti perché ciò ci permise il rifornimento petrolifero; noi abbiamo le mani pulite perché le tangenti non tornarono in Italia e i 100 milioni di dollari servivano soltanto per gli stranieri?»

Le tangenti sono state pagate agli arabi? Lo dicevo all'inizio: esiste il reato di peculato per distrazione. Ciò anche se gli arabi non hanno ristorato gli amici o i complici di alcuna parte delle tangenti da essi ricevute.

Sono state pagate, quindi, queste tangenti, sia pure soltanto agli arabi. E a fianco del reato di corruzione compiuto dagli arabi abbiamo, conseguentemente, un reato di peculato per distrazione com-

piuto dagli italiani. Ma la tesi trionfante è che gli italiani hanno le mani pulite perché ancora nessuna prova c'è che una lira di quei fondi sia finita in mano italiana, e tantomeno in mano ministeriale, presidenziale o di dirigenti di enti economici.

Questo è un discorso gravissimo, perché integra l'ipotesi di una nuova dottrina del pubblico impiego, del pubblico denaro e della pubblica amministrazione. In sostanza, i denari dell'erario o i patrimoni pubblici devono coesistere con l'illecito perché, se viene meno questa coesistenza, vengono meno gli interessi nazionali; di qui lo stato di necessità, di qui la necessità di rubare.

Questo è un discorso che fa rabbrivire chiunque abbia un minimo di sensibilità politica per capire che è inaccettabile questo modo non solo di pensare, ma di operare.

L'intermediazione tra Stati non esiste! E gli Stati, quando hanno bisogno di operare con metodi non corretti e non corrispondenti al massimo dell'ortodossia amministrativa, hanno sempre gli strumenti adatti per questo tipo di comportamenti: ai margini, ma mai debordanti dalla legittimità legale. Gli Stati hanno i servizi, hanno strutture capaci di operare quando davvero si trovano di fronte a stati di necessità; gli Stati non formalizzano l'imbroglio con tanto di carta notarile; gli Stati non coinvolgono le proprie sedi diplomatiche all'estero per concludere contratti all'interno dei quali, o in base ai quali, viene consacrato l'illecito. Gli Stati che dovessero fare questo non sarebbero più Stati (ma forse a questo siamo arrivati?), ma piccole o grandi aziende gestite, sì, da organi costituzionalmente ad essi preposti unicamente in funzione ed in difesa pubblica, ma gestite con criteri privatistici o partitici.

Ciò è tanto vero che lo Stato, i suoi enti e le sue strutture vengono da 40 anni a questa parte concepiti unicamente come proprietà privata di chi ne detiene in quel momento la responsabilità, da quella maggiore a quella minore, via via procedendo nella gerarchia dello Stato. Ciò è tanto vero che questa partitocrazia è in-

chiodata a questa responsabilità storica — e gli esempi di questo fenomeno sono quotidiani —, al punto che gli italiani non avrebbero saputo niente (e chissà quante cose non sappiamo di questa vergognosa Repubblica!) se i socialisti non avessero scatenato lo scandalo.

Tuttavia, quello che hanno detto, i socialisti non lo hanno sostenuto per carità di patria o nell'interesse generale o perché colpiti sulla via di Damasco dal valore della pubblica moralità; ma soltanto — a detta del Presidente del Consiglio dell'epoca — per beghe interne, per scatenare cioè nel proprio seno una lotta che impedisse ad un gruppo o ad un altro di prevalere anche grazie a quei finanziamenti che stavano pervenendo con l'imbroglio ENI-Petromin. Comunque, ogni circostanza che permetta agli italiani di capire, almeno parzialmente, da chi sono governati, ben venga: anche se in virtù di una bega interna socialista, abbiamo potuto scavare un po' di più nel corpo malato dell'allegria Repubblica che ci siamo costruiti via via nel corso di questi 40 anni.

I socialisti ci hanno dunque detto queste mezze verità. Ma non furono solo i socialisti. Persino nella democrazia cristiana ci fu chi gridò — all'inizio almeno — al bisogno e al diritto di approfondire, perché probabilmente, nell'ambito delle rivalità che insorgono spesso nel corpo della partitocrazia italiana, l'occasione era ghiotta per la democrazia cristiana, per poter scaricare magari sulle responsabilità di un ministro socialista dell'epoca qualcosa che potesse alleggerire il peso, in termini di questione morale, che andava via via sempre di più addossandosi sul capo del partito di maggioranza relativa. L'occasione era ghiotta per poter riequilibrare l'immagine sporca che la questione morale sempre di più andava dipingendo sui volti dei partiti di Governo in Italia.

Quindi, persino la democrazia cristiana, all'inizio almeno, tentò di approfondire, di fare giustizia, di indicare agli italiani chi fossero i veri responsabili. Solo che la conclusione, per la demo-

crasia cristiana, è la conversione dell'onorevole Vitalone, che arriva all'epilogo della sua funzione in seno a quella Commissione con la richiesta di archiviazione. Chiaramente, nel corso dei mesi e degli anni devono essere sopravvenuti convincimenti diversi o pressioni diverse, se il contrasto tra la richiesta di archiviazione e l'iniziale zelo con il quale si voleva colpire ad ogni costo è davanti agli occhi di tutti.

Ma i socialisti! Ecco lo scandalo nello scandalo! I socialisti che aprono la vertenza, che denunciano l'esistenza di un affare di una gravità inaudita, che mettono in allarme la democrazia italiana e che di fatto scoprono uno scandalo di portata storica, arrivati alla conclusione annunciano che non gliene importa nulla, che la questione è ormai tale che il partito non può vincolare i propri rappresentanti (quasi che stessero qui su chiamata fiduciaria del loro capogruppo o del loro leader e non per mandato del popolo italiano) e che lascia libera coscienza di voto ai propri deputati! Andava bene scoprire lo scandalo, andava bene denunciarne la pericolosità, andava bene dire all'opinione pubblica mondiale che il partito socialista smascherava un ignobile esempio di malcostume politico: andava bene, salvo poi concludere lasciando ai singoli deputati la libertà di voto! Significa questo che non era certo l'amore per la democrazia, né meno ancora (qualora qualcuno ancora lo avvertisse) l'amor di patria, a suggerire quel tipo di comportamento: era evidentemente la bega interna di cui parlava l'onorevole Andreotti. Perché di questo — lo dobbiamo ammettere — non solo si è parlato sui giornali e in tutta la libellistica sullo scandalo ENI-Petromin, ma si è discusso nelle varie sedi parlamentari, in seno sia alla Commissione bilancio sia alla Commissione «inquirente». Si è detto che tutto è nato dalla insorgenza di un fenomeno di invivibilità tra gruppi contrapposti in seno al partito socialista italiano. E la prova del nove di questa invivibilità tra le due fazioni è data sia dai carteggi del dottor Gelli sia dal diario del ministro Stammati. L'ipotesi

che questi soldi dovessero servire per finanziare i giornali ed i partiti italiani non solo è vera (e chi ne dubita è chiaramente di una ipocrisia gigantesca), ma è persino irrisoria rispetto alla cultura dominante del mondo politico italiano. Non solo: abbiamo inoltre dimostrato che questo tipo di partitocrazia, questo tipo di partiti — permettetemi di dire — questo tipo di uomini politici hanno un bisogno biologico di attingere ogni giorno a patrimoni immensi per mantenere intatta la propria posizione politica. Se si nega questo, si nega l'evidenza, perché dovremmo allora saperci spiegare come facciano i singoli ad avere segreterie a livelli giganteschi, rispetto alle quali neppure i ministeri possono reggere il confronto, ciascuno con macchine blu, con autisti, con apparati, con distribuzione di prebende e di favoritismi, che neppure in tempi di assolutismo regio avrebbero potuto essere mai concepiti, se non avessero questa possibilità di accedere a fonti di guadagno cospicue per poter mantenere questo livello di apparati e strutture, personali e partitiche che siano.

È la verità che fu una bega interna. E c'è di peggio: l'onorevole Andreotti, nei vari memoriali e diari apparsi, per altro tutti confermati, ha dichiarato che l'onorevole Craxi agiva, si informava, pressava, perché era preoccupato del fatto che all'interno del suo partito qualcuno potesse mettere le mani su di una ricchezza che, se usata in modo spregiudicato, avrebbe finito con il determinare all'interno del partito socialista la possibilità di creare squilibri e, quindi, anche la possibilità di un ribaltamento di forze.

Questo non è soltanto un elemento preso strumentalmente con le pinze nell'ambito di migliaia di pagine di una relazione, questo è un elemento dominante della storia politica italiana del dopoguerra; talmente dominante e talmente noto che comincio ad avere il sospetto che la notorietà e la pubblicità, che diamo a certi fatti, servano, persino, a chi comanda, perché così facendo si è creata negli italiani una tale abitudine al reato, una tale abitudine all'illecito, una sorta di

diritto di convivenza con l'illecito da far sì che al popolo italiano non gliene fregghi più niente, tanto è vero che questi scanni sono vuoti e che i giudici in questo momento chissà cosa stanno giudicando per i fatti propri, essendo questa l'esatta spiegazione e dimostrazione di uno scollamento, ormai definitivo, tra potere ufficiale e potere reale. Tutto ciò è la dimostrazione che la rassegnazione cui abbiamo portato persino il Parlamento è poi la rassegnazione dell'intero popolo italiano, che avete abituato a convivere con il reato, per cui gli atti di illecito amministrativo compiuto da chi governa sono considerati fatti consuetudinari.

Questa situazione è molto grave, le repubbliche possono pure morire per questi fenomeni. Io oserei dire che, quando i fenomeni sono ormai endemici, è giusto che le repubbliche muoiano per essi. Ricordo un certo dibattito, avvenuto in un'epoca in cui la tensione avrebbe dovuto forse essere maggiore, perché maggiori erano le presenze e maggiori erano le attenzioni: il dibattito sullo scandalo *Lockheed*, nel corso del quale qualcuno disse, provocando l'accorata e sia pure rituale replica dell'onorevole Moro: «Il processo lo dobbiamo fare in piazza». Io non lo dico, perché è una frase che non condivido, ma, perché i processi di questa natura non si facciano in piazza, il mondo politico deve assicurare un altro tipo di relazioni. Perché le repubbliche, anziché morire, guariscano, ci vuole qualcuno che prescriva loro le cure. Perché le istituzioni non crollino sotto il peso della storia, per non dire sotto il peso delle pressioni popolari, esse devono trovare al loro interno la forza per riprendersi e per rialzarsi. E quando in seno ad una repubblica si nega il rinvio a giudizio di un ministro col pretesto che la tecnica giudiziaria consente la mancata individuazione della prova, senza capire che non vi è più un problema di acquisizione di prove in ordine al reato di peculato per distrazione o di rilevazione di segreto d'ufficio compiuto eventualmente dall'onorevole Stamatì, ma c'è una costellazione di casi scandalosi che riempie la storia della Re-

pubblica, per cui dire che si archivia vuol dire non aver capito che si è presentata un'occasione per dare una risposta al popolo italiano. Mi appare sorda e cieca l'intenzione di una maggioranza che dovesse rispondere a questo bisogno di verità, di terapia, di cure, che dobbiamo velocemente prestare alla Repubblica, con una archiviazione che, badate bene, non sarà mai capita nei termini processuali così come sono stati indicati in quest'aula, in quanto l'opinione pubblica non ha il dovere né la possibilità di leggere le tre relazioni presentate. L'opinione pubblica ha il diritto di sapere che esiste una coscienza politica maturata in quest'aula che porta l'intero Parlamento a consegnare un caso in mano ai suoi giudici naturali, cioè in mano alla Corte costituzionale. I dubbi che possono eventualmente sopravvivere all'indomani della istruttoria affidiamoli al giudice costituzionale che potrà approfondire la questione. Anche per quanto riguarda il dubbio dell'assenza del carattere ministeriale del reato, affidiamo il tutto al giudice costituzionale il quale potrà accertare la reale esistenza di tale reato. Ma lo abbiamo visto, non solo siamo in tema di reato ministeriale, ma siamo in tema di reati la cui connotazione politica ha importanza pari a quella di carattere giudiziario. Affidiamo, ripeto, tutta questa materia al giudice costituzionale perché approfondisca anche il carattere politico dell'intera vicenda ENI-Petromin, egli dovrà poi tener presente il contesto nel quale va collocata l'intera vicenda.

La Costituzione prevede che intorno ai reati compiuti nell'esercizio della funzione ministeriale vi sia un pronunciamento delle Camere riunite. La verità è che i processi politici vengono, nel bene o nel male — noi siamo promotori di una riforma di questo istituto e sembra ormai evidente che, nell'ambito del rinnovamento e della ristrutturazione della cosiddetta nuova ingegneria costituzionale, vada inserito anche il discorso sulla Commissione inquirente — affidati agli organi costituzionali. Bisogna agire perché il procedimento rimanga nella competenza

e nella responsabilità degli organi costituzionali e perché la vicenda rimanga affidata all'autorità politica, purché ne sia degna, affinché non si avveri quella che fu una tragica profezia e cioè che in difetto della nostra volontà politica prevalga la volontà di una piazza estremamente stanca ed estremamente desiderosa di giustizia (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pontello. Ne ha facoltà.

CLAUDIO PONTELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Parlamento in seduta comune è un organo giurisdizionale del cosiddetto processo politico-costituzionale, che è politico non nell'eccezione corrente del termine, sebbene il giudizio che si è chiamati ad esprimere si indirizzi ai comportamenti di un personaggio della politica, cioè un ministro, in relazione a fatti commessi o a comportamenti tenuti in funzione della sua attività ministeriale. Sono queste alcune notazioni abbastanza elementari, che mi pare utile richiamare alla comune attenzione poiché da esse promanano due precisi doveri.

In primo luogo è necessario fare, dei fatti al nostro esame, una valutazione critica obiettiva, la più rigorosa possibile e tale da incidere profondamente nell'esame giuridico, critico, storico e sotto il profilo penale. In secondo luogo, l'espressione di un giudizio conclusivo, pur manifestandosi con un voto, dovrà sempre essere influenzato da quella valutazione critica che rappresenta il nostro primo dovere. Si tratta quindi di un giudizio di natura e di portata istruttoria, cioè non definitivo, un giudizio che è lecito pronunciare sapendo che potrà successivamente intervenire un altro organo che eventualmente lo corregga; ma è pur sempre un giudizio, con tutte le caratteristiche ed il crisma del giudizio, cioè fondato sul convincimento che trae origine dalla prova.

Noi siamo in una sede parlamentare, ma non possiamo sfuggire a questo no-

stro imprescindibile dovere: il nostro giudizio, onorevoli colleghi, deve trarre fondamento dalla convinzione che si basa sulla prova. Per di più, dovrà essere un giudizio selettivo, nel senso che non potrà investire — come ho sentito anche nell'ultimo intervento — una intera e complessa vicenda. Sì, si deve parlare della vicenda complessa sottoposta al nostro esame, ma il giudizio non si forma sulla vicenda, bensì sul comportamento dei protagonisti o dei comprimari, nel senso che esso non deve investire la globalità, ma i singoli comportamenti, rapportandoli alla fattispecie incriminatrice, confrontandoli con essa. In ciò sta la serietà di un giudizio! Chi, tra coloro che mi ascoltano, è avvocato non ha difficoltà a comprendere queste cose; chi avvocato non è — e soprattutto chi è assente — dovrà ben meditare prima di accingersi a pronunciare con il voto un giudizio che si discosti da questi canoni. Il giudizio, insomma, deve tener conto, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che la responsabilità penale è personale, diretta, autonoma, intenzionale e soggettiva. Sarebbe ben strano, per non dire aberrante, che un organo costituzionale, come è il Parlamento in seduta comune si dimenticasse di questo principio che è portante della nostra Costituzione ed è portante della libertà del nostro ordinamento democratico. Il processo costituzionale non può essere un privilegio per i politici, per i ministri; non può consentire disparità di trattamento tra i cittadini, i politici e i ministri, ma non può essere un espediente punitivo surrettizio di una meschina introduzione di elementi di politica, che devono assolutamente rimanere estranei al processo.

Se così fosse, meglio sarebbe, onorevole Presidente, che ci sbarazzassimo di questo tipo di processo costituzionale. Ed io non da oggi mi vado convincendo della imprescindibile necessità che ci si sbarazzi di questo simulacro di processo, che processo non è perché è solo il modo di dividerci politicamente; ed è ingiusto, crudele, aberrante sotto il profilo del diritto, che ci si divida politicamente quando al nostro voto è affidata

la sorte di una persona. Meglio abolirlo!

La vicenda è nota. Non starò a ripercorrerla tutta, anche perché tempi che il regolamento mette a disposizione sono brevi. Onorevole Presidente, mi perdoni se io faccio una piccola annotazione che riguarda la sua alta veste di garante del regolamento; il regolamento dovrebbe essere mutato, se ancora il processo costituzionale rimanesse in vita. Non vi è aula di tribunale ove al difensore o anche al pubblico o privato accusatore si limiti il tempo della parola: dall'indagine approfondita, e quindi dalla lunghezza dell'esposizione del proprio convincimento critico, può dipendere la sorte di un processo. Se il processo costituzionale, così come è oggi concepito, ha da durare, si mutino anche questi termini ingiusti e riduttivi previsti nel nostro regolamento.

La vicenda è nota, dicevo, e non la ripercorrerò tutta. Il quadro che ne viene offerto dalle tre relazioni — in particolare da quella del senatore Vitalone — è così dovizioso e completo che può dispensarmi benissimo dal trattare tutti gli argomenti. La documentazione al nostro esame è essenziale e consente a tutti noi una valutazione equilibrata, senza risparmi di indagine. Farò un'unica osservazione: l'affare ENI-Petromin o, se si vuole, lo scandalo ENI-Petromin — perché esso nasce da uno scandalo — dà luogo immediatamente ad accertamenti (altri lo hanno ricordato) di vario tipo (giudiziari, amministrativi, governativi), che si snodano nell'immediatezza della notizia scandalosa nel novembre-dicembre del 1979. Si concludono tutti, con varie prospettazioni di competenze, in un modo univoco: non ci sono responsabilità di ordine penale. Ne ha parlato benissimo ieri il senatore Lapenta e non mi voglio intrattenere su questi punto.

Solo nella primavera 1981, dopo il ritrovamento di documenti a Castiglion Fibocchi, il procuratore della Repubblica di Milano trasmette nuovamente gli atti alla Commissione inquirente ed è di lì che parte la istruttoria dell'odierno procedimento politico-costituzionale. Non c'è da

meravigliarsi: la vicenda P2 ha così inquinato, ammorbato la vita del paese che era naturale, intuitivo, ovvio che l'allarme fosse maggiore, che si arrivasse, in forza di questo allarme, a superare anche gli accertamenti di cui ho parlato e che portavano ad un'indicazione di assoluta, inconfutabile estraneità della vicenda dal mondo del diritto penale.

Ma il nostro giudizio oggi, onorevoli colleghi, non può essere influenzato da questo rocambolesco ritrovamento di documenti (sui quali poi mi permetterò di ritornare, se ne avrò tempo, perché ho uno spietato orologio che mi punta e dal quale debbo difendermi). Anche di questo ha ieri parlato il senatore Lapenta e vi tornerò anch'io.

Ma veniamo a Stammati, perché, onorevoli colleghi, io mi occuperò della posizione di questi e non di quella degli imputati laici, non perché non sia assolutamente convinto che il professor Mazzanti non sia una persona di altissimo merito, ma perché sono convinto che il professor Mazzanti sia completamente estraneo ad una contestazione di carattere penale che gli vorrebbe essere mossa. Non mi occuperò dei laici, perché ritengo che preminente ed assorbente sia, in questa sede, per coloro che intervengono, l'esame della posizione del ministro, cui vorrebbe essere contestato, in difformità del parere di una maggioranza della Commissione per i procedimenti d'accusa, un reato ministeriale o una pluralità di reati ministeriali.

Il senatore Martorelli imputa al ministro Stammati tre violazioni di carattere penale: un falso ideologico in autorizzazione amministrativa (di cui alla famosa lettera del Ministero del commercio estero del 18 luglio 1979), una violazione valutaria che è conseguenza immediata e diretta di questa falsità ideologica, qualora fosse accertata, ed infine la rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (articolo 262 del codice penale). L'altro relatore di minoranza, onorevole Franchi, aggiunge, facendolo precedere agli altri, il reato di peculato per distrazione, che invece Martorelli adde-

bita soltanto a Mazzanti ed a Sarchi. Sempre l'onorevole Franchi propone, in alternativa al reato di cui all'articolo 262 del codice penale, la violazione dell'articolo 326 del codice penale, relativo al segreto d'ufficio.

Onorevole Franchi, con tutta sincerità non posso non ripeterle, con la massima serenità, ma anche con la dovuta franchezza, quanto opportunamente le disse il senatore Vitalone ieri, in apertura di questo dibattito: non si può, è immorale — mi perdoni — aggiungere all'errore la ingiustizia. Non esiste il reato-mezzo, ed allora si crea un reato-fine perché si possa giustificare il reato-mezzo. Questo è il suo ragionamento, me lo consenta, nulla più di questo.

Il falso ideologico di cui all'articolo 480 del codice penale appartiene a quella categoria di reati il cui oggetto di tutela penale è la pubblica fede, o meglio la pubblica fede documentale. Onorevoli colleghi, mi scuseranno, ma di queste cose dobbiamo parlare, di questo s'ha da discutere in questa sede; parrà strano, ma questo è il linguaggio che dobbiamo tenere in questa sede: il falso ideologico appartiene a quella categoria di reati il cui oggetto di tutela penale è la pubblica fede, o meglio la pubblica fede documentale.

Perché, colleghi, questo linguaggio? Perché quando trasmetteremo — Dio non voglia! — atti alla Corte costituzionale, essa questa traccia percorrerà, non altre; non la globalità del comportamento, non l'eccezionalità del fatto, non la risonanza giornalistica che i fatti hanno avuto e che hanno determinato, dopo due anni, la riapertura dell'inchiesta: non questi elementi, ma quelli da cui trasse un giudizio critico giuridico-penale.

Questa pubblica fede documentale viene presa in considerazione dal diritto penale in senso oggettivo, cioè come credito che i documenti di qualsiasi specie, soltanto perché tali, trovano nel pubblico (pubblica fede), indipendentemente da ogni altra particolare garanzia. Questa fede pubblica tutelata non è un'astutezza, ma un bene giuridico reale e indispensabile al normale svolgimento e alla

massima efficienza dell'attività giuridica individuale.

Fissati questi concetti, che valgono per tutta la categoria dei falsi documentali in senso proprio (quindi anche per il falso ideologico disciplinato dall'articolo 480 del codice penale), occorre aggiungere che le scritture che non hanno il carattere del documento o la cui falsità non può ingannare la fede pubblica non possono considerarsi agli effetti delle incriminazioni previste dai reati di falso documentale.

Annusce, certo, chi, competente del diritto, trova ovvie queste considerazioni. Forse sconvolgono, però, nella loro semplicità, le convinzioni precostituite ed errate di chi è venuto a questo dibattito con la disponibilità ad un uso preconcepito del proprio voto.

Le autorizzazioni amministrative sono negozi di diritto pubblico, che rimuovono permanentemente o temporaneamente limiti posti dalla legge a determinate attività dei singoli (tipico esempio è quella che oggi si chiama concessione edilizia). Queste sono le caratteristiche dell'autorizzazione amministrativa. Allora non v'è certo dubbio che la lettera Mincomes del 18 luglio rientra fra queste autorizzazioni amministrative. Ma basta dir questo, riconoscere questo sotto il profilo del diritto per integrare l'ipotesi di reato di cui all'articolo 480 del codice penale? Non basta, colleghi: deve essere destinata a provare la verità dei fatti esposti nell'autorizzazione, ma — si badi bene — non l'intrinseca verità dei fatti, bensì l'attestazione che dei fatti emerge nel documento. La lettera di autorizzazione Mincomes del 18 luglio non è destinata a provare alcunché: dà solamente atto di quanto esposto nella lettera dell'ENI che richiede l'autorizzazione, non prova nulla; siamo fuori della previsione di cui all'articolo 480 del codice penale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
GIUSEPPE AZZARO

CLAUDIO PONTELLO. A questo punto — me lo consentano i colleghi — citerò

Manzini, autore tra i maggiori, che a proposito di questa ipotesi delittuosa permette che essa è stata preveduta perché (testualmente) «nulla possa sfuggire all'applicazione della norma incriminatrice, quando si tratti del falso ideologico del pubblico ufficiale....». Nulla — ecco lo scrupolo del cultore del diritto —, nulla deve sfuggire alla previsione di incriminazione del falso ideologico! Tutto deve rientrarvi, se falso è. Ma è poi costretto a concludere (è sempre a Manzini che mi riferisco): «È difficile immaginare quali fatti diversi da quelli che il pubblico ufficiale attesta di avere egli stesso compiuto o essere avvenuti alla sua presenza possano rientrare nella previsione della norma».

Questa, dunque, colleghi, è la posizione giuridica del ministro Stammati, rispetto alla quale, non essendovi nel documento incriminato un'attestazione di fatti direttamente compiuti o avvenuti alla sua presenza, è difficile, o addirittura impossibile, configurare l'esistenza di un falso intellettuale.

Ma — si osserva da parte dei relatori di minoranza — l'attestazione contenuta nella lettera di autorizzazione, con la quale si convalida (l'espressione, certo, non l'adotto in senso proprio né la faccio mia) il rapporto di intermediazione e il pagamento di una provvigione, costituisce l'avallo (dice il senatore Martorelli) dell'illecito da altri commesso; onde il falso ideologico del ministro integra l'ipotesi del reato ministeriale.

Per sostenere questa debolissima costruzione, il senatore Martorelli usa un ben curioso — non saprei come diversamente definirlo — ragionamento, che merita di essere letto. Dice il senatore Martorelli: «La distrazione, abbiamo detto, trova una sua causa necessaria nel provvedimento autorizzativo del ministro»... Non l'avrei chiamata causa, anche seguendo l'ordine di ragionamento del senatore Martorelli. Continua quest'ultimo: «Se il ministro ha rilasciato l'autorizzazione, nella consapevolezza di consentire e rendere possibile una distrazione illecita di pubblico denaro in favore di una

società estera o di altri soggetti, risponde di concorso in peculato ed il reato assume senz'altro, in tal caso, la qualità di reato ministeriale». Aggiunge poi Martorelli di essere perfettamente convinto e consapevole che il ministro non ha commesso peculato e che quindi non potrà essergli contestato siffatto reato. «Non vi era consapevolezza», dice Martorelli. Non vi era consapevolezza da parte del ministro, perciò non c'è peculato.

Il relatore di minoranza non spiega poi — non lo spiega affatto — perché, senza consapevolezza, possa invece resistere il reato di falso. La consapevolezza è elemento indispensabile per affermare la sussistenza del reato di peculato. Non c'è consapevolezza, dice Martorelli, e quindi non c'è peculato. Per il reato di falso, invece (e dev'è dire che mi viene da ridere), la consapevolezza non serve. Si può, cioè, commettere — ma sentite l'assurdità stridente della proposizione che ne deriva? — un falso ideologico intellettuale senza saperlo! Ma via! Stammati non sa, né *de visu*, né *de auditu*. Non sa! Come è possibile che abbia trasferito nella lettera di autorizzazione fatti e notizie che non poteva certo immaginare non potessero essere vere? Ma non basta, sempre il senatore Martorelli ci invita a riflettere e dice: «Egli esclude che la lettera dell'ENI...» Dunque la lettera dell'ENI, non più la lettera Mincomes, quella di risposta, ma la lettera di autorizzazione, quella che domanda, la lettera dell'ENI, Martorelli esclude costituisca reato! Non è un reato quello dell'ENI! Ente pubblico, Mazzanti pubblico ufficiale... Non è un reato, nonostante la lettera in questione contenga una falsa rappresentazione della realtà! E allora, non vi è falso nella lettera dell'ENI, che pure è firmata da un pubblico ufficiale, mentre vi sarebbe falso nella lettera-autorizzazione, il cui contenuto, che si ignora essere falso, è tratto dalla lettera che si afferma non potere costituire reato di falso. C'è da impazzire! È vero che la dottrina ci dice che i reati di falso sono tra i più complessi, tanto che se ben rammento Antolisei parla di una selva intricata

piena di rovi e di spine: ma, senatore Martorelli, così ci si punge e ci si fa male!

Molto più spregiudicatamente, l'onorevole Franchi azzarda una diversa impostazione, perché si rende conto che vi è la necessità di sostenere che il falso ideologico è reato-mezzo, rispetto ad un reato-fine, e si inventa il peculato di Stammati. Sempre la relazione Martorelli dirà poi, contraddicendosi ancora una volta, che la prova della consapevolezza scaturisce dal comportamento del ministro Stammati. E veniamo al comportamento del ministro.

Cosa sa della provvigione, quando viene a saperlo? Innanzitutto, verificiamo il giudizio del suo successore, Lombardini. «Ho cercato di raccogliere ogni fonte — dirà Lombardini — o presunta informazione sul tema. Ho dovuto però ogni volta rendermi conto che si trattava di sospetti e insinuazioni, ai quali non si associavano elementi concreti». Si è detto, in quest'Assemblea, che il ministro Lombardini è un accusatore di Stammati, che certo non avrebbe tenuto il medesimo comportamento di quest'ultimo. Ebbene, ho richiamato il giudizio di Lombardini, il quale inoltre aggiunge: «Invece di chiedere al Governo di provare ciò che obiettivamente è indimostrabile, gli accusatori dovrebbero far conoscere le loro prove. Invece non c'è nulla, una colpevolezza è indimostrabile».

Ricaviamo il comportamento del ministro Stammati dal suo cosiddetto diario, che diario non è, perché si tratta di una ricostruzione *a posteriori*, sulla base di note, appunti ed agende, di fatti che sono stati richiamati bruscamente e dolorosamente alla sua memoria dalla campagna scandalistica che si è andata ad iniziare. Ora, l'intervento del ministro avviene solo il 7 giugno 1979, cinque giorni prima che si firmi, da parte italiana, il contratto di fornitura. Non dimentichiamo che Stammati è ministro del commercio con l'estero: perché il rapporto tra l'ENI ed il Governo ha un canale diretto, anche se — si dirà — non sufficientemente e attentamente coltivato, che è rappresentato dal Ministero delle partecipazioni statali. È

dunque quest'ultimo il canale istituzionale, spesso superato — e giustamente — da un altro canale diretto: quello rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. È vero che le responsabilità governative sono collegiali, ma il Presidente del Consiglio, salvo che la Commissione per le riforme istituzionali non proponga qualcosa di diverso, assume il ruolo del *primus inter pares*: nulla di più, ma *primus*! Si va, dunque, dal Presidente del Consiglio; ma non si va dal ministro del commercio con l'estero. E non si va da lui certo per prospettargli qualcosa che al ministro del commercio con l'estero non interessa, visto che il suo intervento acquista significato solo nella fase conclusiva. Anzi, trattandosi di contratto che è assistito da una autorizzazione di carattere generale, per quanto riguarda la negoziazione all'estero, il dicastero del commercio con l'estero può benissimo disinteressarsene, può prestare a questa vicenda commerciale l'attenzione che l'uomo di governo — più del cittadino comune — deve prestare a questi fatti, ma nulla di più. Questa materia, infatti, sfugge alla competenza del Ministero del commercio con l'estero, mentre rientra nella competenza di questo dicastero quella sorta di autorizzazione del tutto particolare — non più generale — richiesta per il contratto accessorio: la provvigione.

Veniamo al 7 gennaio. Si è citata la relazione Scardia, ma questo documento non rivela assolutamente nulla che abbia rilievo penale, anzi esclude che vi sia un tale rilievo. Non si contrabbandino le risultanze di questo processo, non è consentito! La relazione Scardia ritiene che delle irregolarità amministrative siano state commesse, ma sotto un unico profilo, quello di aver dimenticato — l'ENI, nella persona del suo primo amministratore, il professor Mazzanti — di consultarsi con la giunta.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore di minoranza*. Scusa se è poco!

CLAUDIO PONTELLO. Che vuol dire? Incide forse sulla responsabilità penale? E

di chi? Del professor Stammati? Senatore Martorelli, mi meraviglio di lei! (*Commenti all'estrema sinistra e a destra*).

*Una voce a destra*: Non intralciare il corso della giustizia, Martorelli!

GUIDO LO PORTO. ... altrimenti il pretorio si offende!

CLAUDIO PONTELLO. Una volta messo al corrente della necessità della provvigione, il professor Stammati si preoccupa di trovare gli strumenti giuridici che, nell'ambito della sua competenza di ministro del commercio con l'estero, consentano di dare la necessaria autorizzazione.

Il giorno successivo — continua il diario Stammati — si reca egli stesso dal Presidente del Consiglio per riferirgli della venuta del professor Mazzanti, gli dice che ha incaricato la direzione generale competente di studiare le formule perché si possa concedere quella particolare autorizzazione ed ottiene dal Presidente del Consiglio la debita autorizzazione a procedere in questo senso. A questo punto, il ministro Stammati esce di scena. Trasmette quella lettera del 18 luglio all'Ufficio italiano cambi, dopo aver avuto — ripeto — il consenso al licenziamento dell'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio, ed esce di scena. Il ruolo del professor Stammati, unico imputato rispetto al quale ha rilievo il giudizio diretto di questa Assemblea, finisce qui. Non vi è altro da poter addebitare in qualunque modo al ministro.

La prova del comportamento — si aggiunge — a questo punto può non essere ben raggiunta, ma si può sempre far ricorso a quella che il senatore Martorelli mi sembra definisca come valutazione storico-critica, ma che per me ha il sapore o meglio l'insipienza dell'ammucchiata. Tutto si riconduce ad una valutazione che tutto ingloba; non si stagliano le figure dei protagonisti, non si esaminano più i singoli comportamenti, ma si dà un giudizio onnicomprensivo: la demonizzazione.

Del resto questo è il metodo seguito anche dall'onorevole Lo Porto; si dà un giudizio globale, onnicomprensivo, di colpevolezza, nel quale si ingloba anche la posizione del ministro.

La tesi è che da tutto il contesto si ricaverrebbe che non vi fu mai mediazione, che non ci furono provvigioni, che tutto farebbe ritenere che attraverso la società di comodo, Sophilau, i denari dell'illecita tangente abbiano fatto ritorno in Italia, ovvero siano depositati all'estero su conti italiani.

È inutile che io ricordi la minuziosa e particolareggiata ricostruzione dei fatti operata dal senatore Vitalone, le dichiarazioni della banca Pictet, della banca Gebrüder di Vienna, che escludono, pur sottraendosi, legittimamente o no — non è questo un problema che in qualche modo ci riguarda —, alla esposizione dei nomi e dei titolari dei conti correnti, la presenza e la partecipazione di italiani.

A questo punto, siccome a questa ricostruzione globale si vorrebbe conferire — ma non l'ha — la dignità della prova, mi permetto di fare, a conclusione di questo discorso, due notazioni: la prima è che secondo l'accusa non vi sarebbero state intermediazioni in senso tecnico, che, anzi, non vi fu pagamento di alcuna provvigione, secondo quanto — si sostiene — risulterebbe dalla relazione Scardia; la seconda notazione, a sentire l'accusa, sarebbe diretta a dimostrare che i rapporti si instaurarono e si conclusero tra i due Governi, senza necessità alcuna dell'intervento di un mediatore.

A sostegno della prima si fa riferimento alla relazione Scardia, mentre a sostegno della seconda — è un monumento dell'accusa — si indica il telegramma del 4 giugno dell'ambasciatore Solera.

Scardia — rispondo sommariamente e telegraficamente — afferma che non si è realizzata una mediazione, così come prevista dall'articolo 1754 del codice civile; non dice affatto che vi sia stata una mediazione, e meno che mai il pagamento di una provvigione.

Non sono nemmeno d'accordo che si rientri nella disciplina dell'articolo 1754

del codice civile e lo devo dire perché rimanga consacrato nei verbali di questa discussione. Infatti, l'articolo 1754 non disciplina affatto il contratto di mediazione e tanto si rese conto, il legislatore dell'epoca, della difficoltà di enucleare un paradigma di questo contratto, che parlò soltanto della figura del mediatore. Scardia dirà che il mediatore c'è stato: Parviz Mina.

Alla luce di questi principi inconfutabili la mediazione c'è stata, e cito le pagine della relazione-Scardia perché non si dica che invento le cose: pagina 35, 98, 100, 27, dove si parla di quel Tesser, rappresentante dell'ENI in Arabia, che non sa nulla.

Mazzanti non dice nulla alla giunta dell'ENI, non dice nulla al ministro delle partecipazioni statali — bene o male ha poca importanza — la sua tesi è questa: «perché il rapporto deve essere tutelato dalla massima riservatezza e poi informa il suo rappresentante in Arabia Saudita?» Non lo dice nemmeno all'ambasciatore Solera e giustamente. Ci mancherebbe altro che avesse dovuto informare l'ambasciatore Solera!

EUGENIO PEGGIO. Di fatto, nemmeno il Presidente del Consiglio dei ministri.

CLAUDIO PONTELLO. Nemmeno il Presidente del Consiglio, certo. Glielo dice soltanto il 6 di giugno, ed il 7 giugno al ministro Stammati: «Mi sono servito dei mediatori». Il rapporto di mediazione fu instaurato presumibilmente il 23 maggio, dopo che il 16 maggio il principe Fahad era venuto in Italia, dopo che in quella settimana — nonostante le assicurazioni del tutto generiche e, direi, televisive (non so se ci fosse stata un'intervista televisiva, ma si trattava comunque di affermazioni ad uso giornalistico), fatte da questo principe della corte saudita — la situazione non si era sbloccata. Segnali, percezioni di segnali, indussero a prendere contatti con il mediatore. Che volete che influisca, onorevoli colleghi, in questa vicenda, se l'iniziativa partì dagli arabi, come mi pare sostenga Mazzanti, o viceversa dall'Italia,

come sostiene Sarchi? Non conta assolutamente nulla. Ci fu l'incontro con questo Parviz Mina per la mediazione.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore di minoranza*. Si sovrapposero, oppure no?

CLAUDIO PONTELLO. Scusami, Martorelli, ho poco tempo, e vorrei poter arrivare alla conclusione.

PRESIDENTE. Se mi consente, onorevole Pontello, l'avverto che ha pochi minuti a sua disposizione per la conclusione.

CLAUDIO PONTELLO. Sì, signor Presidente, e termino subito, anche se avrei mille altre cose da dire.

Voglio soltanto ricordare che è vero che Solera manda il telegramma. Io ho portato con me il testo delle deposizioni di Solera, e bisogna che ne legga una almeno, perché si abbia la sensazione di quello che veramente pensa il nostro ambasciatore saudita, perché non si dica che Solera non ne sapeva nulla e quindi la mediazione non c'era; che è un sillogismo che assolutamente non può essere accettato. Dice Solera: «Se posso rispondere ad una contestazione, mi pare, dell'onorevole Franchi, in base alla conoscenza che ho dell'ambiente, il mondo arabo e l'Arabia Saudita è un paese tutto suo» — questo «suo» va capito, va interpretato — «e quindi accanto alla trattativa ufficiale, governativa, non mi ha stupito che ci fosse anche una trattativa sottobanco per sbloccare la situazione». Affermazioni di questo genere compaiono in almeno dieci altri passaggi; ve ne risparmio la lettura, perché non ho tempo a mia disposizione.

Voglio concludere dicendo che Castiglioni Fibocchi non c'entra un bel niente, e quindi non c'entra un bel niente la P2, come è dimostrato da quel che si legge in una specie di memoria, scritta intuitivamente da Gelli, in cui c'è un passaggio di questo tipo: «Stammati, visti i timori di Mazzanti e seguendo le pressioni del Presidente Andreotti» — ed anche questa è

una pagina contraddetta dalle carte del processo — «riesce, grazie alla sua profonda conoscenza della legge a trovare, imbastendo un falso...». Lo dice Gelli. Ed allora, se Gelli accusa Stammati, o rileva che il comportamento di Stammati avrebbe configurato un atteggiamento di illecito, costituito da un falso, come è possibile pensare che ci fosse stato un previo accordo piduista tra il ministro del commercio con l'estero e Gelli, diretto a promuovere un'azione di corruzione, di acquisizione di tangenti non dovute? Qui si discute il *nomen iuris*; si dice che nella lettera del 18 luglio sono stati perfino cambiati i termini (ma intanto non l'ha fatto Stammati): dove si parlava di prestazione di consulenza si parla invece, e giustamente, di contratto di intermediazione. Intanto questo, come dicevo, l'hanno fatto gli uffici, e non Stammati.

C'è una relazione di cui non ho sentito parlare in questo processo, a meno che non mi sia sfuggito, come è possibile. Mi riferisco a quella relazione del gruppo di studio costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 31 gennaio 1980, che tratta in un apposito capitolo di provvigioni non documentabili, e che dice così: «Va da ultimo esaminata l'ipotesi di provvigioni corrisposte a intermediari non residenti i quali, per ragioni varie, non desiderano comparire. In questi casi la richiesta di autorizzazione alla esportazione di valuta non può essere documentata, sicché risultano maggiori le possibilità di utilizzazione di tale strumento per fini illecite». Ma conclude: «Se, d'altra parte, fossero autorizzabili soltanto le operazioni in cui non fosse configurabile alcun rischio di illeciti valutari, l'amministrazione dovrebbe vietare l'intero commercio con l'estero, paralizzando l'economia, atteso che le esportazioni e le importazioni rappresentano rispettivamente il 24,50 e il 23,8 per cento del prodotto nazionale. Si finirebbe così con il sacrificare uno degli interessi affidati all'amministrazione». E aggiunge: «Sono assai diffuse nella prassi commerciale internazionale le provvigioni non documentate e nella maggior parte dei

paesi concorrenti all'Italia, quali il Regno Unito, la Repubblica federale di Germania, i Paesi Bassi, il Belgio, il Lussemburgo e la Svizzera, esse non sono sottoposte ad alcun particolare controllo. Un contratto estremamente vantaggioso per il nostro paese, per il cui perfezionamento si sono seguite prassi che sono comuni a tanti altri paesi dell'intero mondo, in particolare dell'Europa comunitaria: questo fu l'interesse che ne determinò la conclusione, nella parte principale così come in quella accessoria».

All'onorevole Lo Porto, che ricordava un'indimenticabile frase pronunciata da Aldo Moro in quest'aula «non ci faremo processare sulle piazze!», dirò che mi pare non ne abbia colto il corretto significato. Fu per noi affermazione che ci riempì di grande fierezza. A ricordarla oggi, dopo i tragici eventi che hanno colpito Moro e il nostro partito, credo che alla fierezza e al rimpianto si possa anche aggiungere la desolazione. Queste parole non volevano però dire, con atto di orgoglio e di fierezza, che la democrazia cristiana non è disposta a farsi processare in mezzo alla piazza; questa proposizione aveva un profondo significato giuridico: che il partito, il paese non possono essere disposti ad essere giudicati sommariamente. Noi ci avviamo ancora una volta in questo processo, signor Presidente, onorevoli colleghi, ad assistere ad un giudizio sommario che, certo, non qualifica la nostra democrazia repubblicana (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Peggio. Ne ha facoltà.

**EUGENIO PEGGIO.** Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, nessuno di noi, credo, può sottovalutare l'importanza dei voti che nella giornata di oggi il Parlamento in seduta comune è chiamato ad esprimere. Tutti sappiamo che la vicenda sottoposta al nostro esame è stata motivo dell'esplosione, avvenuta più di cinque anni fa, di uno dei più clamorosi scandali politici ed economici verificatisi nella storia della Repubblica e,

forse, dello Stato italiano. Si è trattato di una vicenda e di uno scandalo oscuri e gravissimi, che hanno creato turbamento nella coscienza morale del paese, che hanno gettato discredito sull'Italia a livello internazionale, che hanno invelenito i rapporti tra i partiti della maggioranza e all'interno di alcuni di questi partiti, che hanno alimentato gli intrighi e le manovre della famigerata loggia P2 e che sono giunti quasi sul punto di provocare la rottura dei rapporti tra l'Italia e l'Arabia Saudita.

Ora, a distanza di tanto tempo, qualcuno può persino far finta di dimenticare che uno scandalo enorme, clamoroso, ci sia stato, ed abbia accompagnato la conclusione di un importante accordo petrolifero tra l'Italia e l'Arabia Saudita. Ma questo scandalo, onorevole Vitalone, c'è stato; e per oggi è ancora qui davanti a noi, al nostro esame. E dipenderà dai voti che noi esprimeremo se questo scandalo verrà sanato, o se invece su di esso verrà posta una pesante pietra tombale, destinata a seppellirlo definitivamente.

Su questa vicenda e su questo scandalo si sono svolti molte inchieste e molti dibattiti, nelle aule parlamentari e in altre sedi. Anche se lo hanno già fatto altri colleghi, vale la pena di ricordare che l'accordo ENI-Petromin ha formato oggetto di una serie di audizioni della Commissione bilancio della Camera nell'autunno 1979; di una successiva indagine conoscitiva della stessa Commissione bilancio nell'inverno 1979-1980 e, contemporaneamente, di due apposite commissioni governative, la commissione Scardia, nominata dal Presidente Cossiga, e la commissione amministrativa del Ministero delle partecipazioni statali. Vi sono state, per altro, tre inchieste della magistratura: la prima da parte della procura di Roma, nel periodo novembre 1979-marzo 1980; la seconda da parte della procura di Milano, nel periodo maggio-giugno 1981; la terza nuovamente da parte della procura di Roma, nello stesso periodo maggio-giugno 1981. Vi sono stati, infine, i tre procedimenti della Commissione per i procedimenti d'accusa, due svolti nella

passata legislatura ed il terzo, quello che noi oggi concludiamo.

Orbene, onorevoli senatori e colleghi, a proposito di tutte queste inchieste ed indagini c'è da dire innanzi tutto che si sono svolte tra enormi difficoltà. A chi lavorava per accertare i fatti e la verità si contrapponevano forze potenti, interessate a nascondere o a falsificare i fatti e la verità. Tuttavia, malgrado questo e malgrado la debolezza di cui hanno dato prova alcuni tra coloro che avevano la responsabilità di quelle indagini, le conclusioni cui esse sono giunte hanno messo in luce, quanto meno, che motivi e materia di dubbio e di sospetto c'erano ed erano abbondanti. Ed in effetti tutte quelle inchieste hanno sollevato interrogativi e hanno formulato rilievi critici su scorrettezze, procedure anomale, fatti che configurano vere e proprie violazioni delle norme e della prassi consolidata.

Il senatore Lapenta ha osservato ieri che le conclusioni di quelle inchieste non giungono in genere a formulare precise ipotesi di reato. Ma, onorevole Lapenta, sull'esistenza o meno di elementi che configurano precise ipotesi di reati ministeriali soltanto noi, soltanto la Commissione per i procedimenti d'accusa e il Parlamento riunito in seduta comune hanno il diritto di pronunciarsi, e non l'hanno fatto: non si può escludere che lo avrebbero fatto se tale diritto essi avessero avuto.

Ciò comunque non può costituire un argomento a sostegno delle conclusioni cui giunge la relazione del senatore Vitalone. La relazione presentata dal senatore Vitalone compie una ricostruzione interessante, direi per certi versi avvincente, dei fatti evidenziati in seno alla Commissione. Ma le conclusioni cui giunge il senatore Vitalone non possono non suscitare l'ilarità, come ha dimostrato largamente l'onorevole Franchi, e lo sdegno di tutti coloro che non vogliono rassegnarsi al seppellimento di questo scandalo.

Insomma, a sentire il senatore Vitalone, tutto è stato regolare, nulla di illegittimo è stato compiuto; lo scandalo, quindi, è una pura macchinazione o in-

venzione, non si sa bene di chi. No, senatore Vitalone, le cose non stanno come lei dice; e lei stesso lo sa bene, perché altrimenti, io credo, lei non si sottrarrebbe al dovere, che avrebbe, di denunciare gli eventuali responsabili di una tale invenzione e macchinazione.

Ma veniamo ai fatti. La vicenda, com'è risaputo, è incentrata sul contratto stipulato nel 1979 dall'ENI con la Petromin, l'ente nazionale per il petrolio dell'Arabia Saudita, che prevedeva la fornitura all'Italia di 12,5 milioni di tonnellate di petrolio, di cui 2,5 milioni nella seconda metà del 1979 e 5 milioni in ciascuno dei due anni successivi.

Molteplici erano le ragioni per le quali quel contratto appariva particolarmente importante e vantaggioso. Innanzitutto perché, in una situazione di grave crisi dei rifornimenti petroliferi internazionali prodotta dalla rivoluzione iraniana, l'Italia riusciva ad assicurarsi consistenti forniture di greggio per un periodo non breve. In secondo luogo, perché il prezzo di acquisto di questo greggio sarebbe stato quello ufficiale e non quello, molto superiore, pagato allora sul mercato internazionale, il cosiddetto prezzo *spot*. Infine perché, in base a quel contratto, si rendeva possibile l'avvio di rapporti di cooperazione più complessi ed importanti tra l'Italia e l'Arabia Saudita, che potevano comportare un più largo coinvolgimento italiano nel processo di industrializzazione e di sviluppo di quel paese.

Era infatti la prima volta che l'Italia riusciva a stabilire un rapporto diretto in materia di rifornimenti petroliferi con l'Arabia Saudita, attraverso un accordo, cioè, che non richiedeva di dover passare attraverso la mediazione delle antiche e sempre presenti compagnie petrolifere internazionali, le cosiddette «sette sorelle». Già di per sé questo fatto appariva di straordinaria importanza, specie alla luce della drammatica situazione creata nel paese, appunto, dalla seconda crisi petrolifera internazionale. Ma stranamente all'intermediazione delle compagnie petrolifere si è voluto, da parte di qualcuno, sostituire un'altra intermedia-

zione, per la quale però c'è da dire che non risulta assolutamente provata nè l'utilità e l'esistenza, nè il soggetto o i soggetti che l'avrebbero attuata. Il solo punto ben presto chiarito — e che costituisce tanta parte di questo nostro dibattito — è l'entità straordinaria ed incredibile del prezzo che sarebbe stato richiesto per questa presunta intermediazione, il famoso 7 per cento.

Ho detto che, stranamente, questa intermediazione ha preso il posto di quella delle compagnie petrolifere, le antiche e famose «sette sorelle». Perché stranamente? Non soltanto perchè, come è stato documentato nel dibattito di ieri dalle relazioni di Martorelli e Franchi, dagli interventi degli onorevoli Loda, Romano ed altri, non si può fondamentalmente sostenere che un'intermediazione ci sia stata e sia stata portata a compimento. Si tenga infatti presente che è in contrasto con l'idea stessa di intermediazione lo stabilimento di rapporti diretti tra Stati in materia petrolifera, di cui il contratto ENI-Petromin era uno specifico caso.

Strano destino quello dell'ENI, onorevoli colleghi! L'ENI, fondato da Enrico Mattei, l'uomo che per primo sulla scena petrolifera mondiale teorizzò e sostenne nei fatti l'instaurazione di relazioni dirette senza intermediazioni di sorta tra paesi produttori e paesi consumatori di petrolio; proprio questo nostro ente, con questa sua origine, quando finalmente, dopo tanti vani tentativi, ha la possibilità di stabilire un rapporto diretto con il più grande esportatore di petrolio del mondo, l'Arabia Saudita e dopo che questo paese ha provveduto alla nazionalizzazione dell'industria petrolifera, proprio questo ENI accetta di ricorrere ad una mediazione onerosissima, prestata da oscuri ed equivoci personaggi, che avrebbero preteso ed ottenuto una provvigione pari — lo sottolineo — a circa la metà di quanto si sarebbe dovuto pagare in più, pur nelle eccezionali condizioni di quel periodo, ricorrendo al mercato petrolifero e alla esosa mediazione che le compagnie petrolifere internazionali praticavano allora.

Tutto questo è a dir poco molto strano,

tanto più se si considera che in epoca immediatamente precedente a quella della firma del contratto ENI-Petromin un analogo contratto di fornitura di greggio era stato concluso tra la stessa Petromin e l'ente per gli idrocarburi della Spagna, senza che alcuna provvigione dovesse essere pagata a chicchessia.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

EUGENIO PEGGIO. I dirigenti dell'ENI non potevano non conoscere questo precedente e comunque le autorità governative italiane, a cominciare dal ministro del commercio con l'estero, professor Gaetano Stammati, avevano il dovere di informarsi sui fatti, come l'accordo immediatamente precedente stipulato tra l'Arabia Saudita e la Spagna.

Perché dunque l'Italia non avrebbe potuto ottenere ciò che aveva già ottenuto la Spagna e alle stesse condizioni? In realtà, tutto induce a sostenere che l'accordo ENI-Petromin fu il risultato di una tenace azione condotta dallo Stato italiano verso le massime autorità del regno dell'Arabia Saudita e non già di interventi di modesti e meschini personaggi. Sono i fatti più volte ricordati: la visita del principe Fahad a Roma, il colloquio che questi ebbe con il Presidente del Consiglio Andreotti, che tratta espressamente della questione, l'intensa, snervante attività del nostro ambasciatore a Riyadh, Solera, il fatto che il 4 giugno l'ambasciatore Solera informa il Governo italiano ed il presidente dell'ENI della decisione del governo saudita di stipulare con l'Italia il famoso contratto e comunica anche al Governo italiano la data fissata per la firma del contratto stesso, cioè il 12 giugno. Si è svolto, insomma, per questo contratto un negoziato essenzialmente intergovernativo, senza intervento determinante di un mediatore, come è stato ripetutamente riconosciuto in diverse sedi, dalla commissione Scardia, e in particolare — vorrei aggiungere — dal professor Siro Lombardini, che era ministro delle

partecipazioni statali nel momento in cui lo scandalo esplose.

La questione del ricorso ad un mediatore viene posta dal presidente dell'ENI Mazzanti al Presidente del Consiglio Andreotti soltanto il 6 giugno, due giorni dopo, cioè, che l'ambasciatore Solera ha già comunicato al Governo italiano la data della firma del contratto che il governo di Riyadh ha accettato di concludere con l'Italia.

Sul piano politico, si può criticare il fatto che Andreotti non avesse ancora preso visione del telegramma dell'ambasciatore Solera e non fosse, quindi, al corrente del fatto che era stata già decisa la firma di quell'accordo; ma ben più grave, motivo non soltanto di sospetti, ma di precisa accusa, a questo punto, è il fatto che il professor Mazzanti non abbia detto al Presidente del Consiglio Andreotti che il governo di Riyadh aveva, appunto, già fissato la data per la firma del contratto.

Il professor Mazzanti va diritto per la sua strada, quella della mediazione, senza neppure informare, oltre che il Presidente del Consiglio, il ministro delle partecipazioni statali e, ancora prima, la giunta esecutiva dell'ENI del fatto che la firma era imminente e non vi era bisogno di mediazione.

Ciò solleva un'altra questione, onorevoli colleghi, quella dei limiti del potere dei presidenti dei grandi enti economici del nostro paese. Non voglio qui sviluppare un lungo discorso, voglio solo ricordare qualche fatto. Vedete, sembra che negli Stati Uniti d'America, fino a qualche anno fa, Nelson Rockefeller, presidente della Chase Manhattan Bank e proprietario della maggiore partecipazione azionaria a quella banca, potesse decidere direttamente e personalmente soltanto su affari fino a 50 milioni di dollari, mentre, per gli affari superiori a quella cifra, lo stesso Rockefeller, pur proprietario della banca, doveva ricorrere al consiglio di amministrazione, essendo privo del potere di decidere da solo. Nel caso dell'ENI, che non è un'impresa privata, il presidente Mazzanti riteneva di poter de-

cidere da solo, senza neppure informare il Presidente del Consiglio, né il ministro delle partecipazioni statali, né la stessa giunta esecutiva dell'ente; e ciò non per un'affare di poco conto, ma per un'affare di 120 milioni di dollari (somma destinata, poi, a salire) e per un affare tutt'altro che regolare e normale.

Lo hanno già detto altri colleghi, ma anche io voglio ribadirlo: se veramente ci fosse stato qualcuno all'estero — non so se in Arabia Saudita o altrove — che, secondo precise informazioni in possesso del presidente dell'ENI, avrebbe potuto decidere del successo o del fallimento dell'accordo ENI-Petromin ed avesse preteso una esosa tangente — perché di questo, eventualmente, si sarebbe trattato —, il presidente Mazzanti avrebbe avuto il dovere di informare, sia pure con tutta la necessaria riservatezza, puntualmente il Presidente del Consiglio in carica, il ministro delle partecipazioni statali, e di rimettere ad essi, al Governo una chiara e precisa decisione al riguardo.

Informare puntualmente significa che Mazzanti avrebbe dovuto dire, ovviamente con tutta la riservatezza del caso, il nome ed il cognome dell'autore o degli autori del ricatto, perché di questo in effetti si sarebbe trattato. L'ENI non è un piccolo negozio o una piccola bottega di qualche comune vesuviano taglieggiato da ignoti camorristi; l'ENI era in grado di conoscere l'eventuale taglieggiatore, e credo che il professor Mazzanti possa tuttora dire qualcosa di molto preciso al riguardo. Il fatto che il professor Mazzanti non abbia agito in questa maniera, anzi, al contrario, abbia costruito un contratto accessorio che convogliava su conti cifrati in banche svizzere un fiume di denaro, configura quella precisa ipotesi di peculato che ci induce a chiedere la sua incriminazione.

Il senatore Vitalone non ha nulla da dire a questo riguardo e respinge l'ipotesi di falsità ideologica, commessa dall'allora ministro del commercio con l'estero, Stamatì, che noi gli attribuiamo. Secondo il senatore Vitalone il riconoscimento alla società Sophilau del ruolo di

broker nella conclusione di quel contratto, si fonderebbe sul riconoscimento del ruolo svolto in quell'affare da un certo signor Parviz Mina. Quest'ultimo in sostanza, secondo il senatore Vitalone, sarebbe stato l'intermediario cui l'intera provvigione sarebbe dovuta andare tramite la Sophilau, della quale il Mina — sono parole del senatore Vitalone — a quel momento era incontestabilmente il titolare. Non si comprende, onorevoli colleghi, come il senatore Vitalone possa affermare che il signor Mina era a quel momento, ma non prima, né probabilmente dopo, incontestabilmente...

CLAUDIO VITALONE, *Relatore*. Lo riporta esattamente virgolettato l'autorità giudiziaria!

EUGENIO PEGGIO. Voi avevate la possibilità, come Commissione per i procedimenti d'accusa, di approfondire l'argomento. Come si fa a sostenere che per un affare di questo genere fosse necessaria l'intermediazione di un cittadino iraniano esule in Francia dopo la rivalutazione di Khomeini e non una intermediazione qualsiasi? È semplicemente ridicolo, senatore Vitalone, immaginare che i servizi prestati da questo signore dovessero essere pagati tanto. Neppure lo scià di Persia, allora ancora vivo, avrebbe potuto pretendere una tale cifra per una intermediazione di quel tipo. In realtà sembra che il signor Mina sia stato effettivamente richiesto dall'ENI di interessarsi dell'affare, ma non certo per portare la trattativa al livello delle massime autorità saudite. Sembra altresì che il compenso pattuito fosse tutt'altra cosa rispetto a quello di cui si parla: non 120 milioni di dollari, bensì solo 200 mila dollari. Non quindi 100 miliardi di lire di allora, ma appena 170 milioni di lire, dei quali solo la metà versati. Perché allora il senatore Vitalone insiste nell'affermare che Parviz Mina sarebbe stato il solo destinatario di quell'enorme tangente che sarebbe arrivata, visto l'andamento dei prezzi, a 200 miliardi? Evidentemente il senatore Vitalone si serve del nome di Parviz Mina per

chiedere l'archiviazione definitiva di tutta la faccenda.

Poiché non esiste al mondo nessun signor Mina che possa rivendicare una provvigione di quella entità, evidentemente questo nome serve a coprire altri nomi ed altri interessi sia italiani che stranieri, nomi che purtroppo non è stato possibile, scoprire.

Noi contestiamo al senatore Stammati il reato di falsità ideologica su autorizzazione amministrativa e rileviamo che il fatto si riferisce alla dichiarazione secondo cui, per la conclusione del contratto ENI-Petromin, sarebbe stato necessario ricorrere alla intermediazione della società Sophilau. Il ministro Stammati non poteva pensare che l'intermediazione fosse stata svolta dal signor Mina e che questi dovesse essere il destinatario di quella enorme tangente. Il fatto di attribuire al senatore Stammati una tale posizione finisce per aggravare la sua posizione; egli è persona troppo esperta per immaginare che il signor Mina potesse essere il destinatario di quella somma.

D'altro canto, onorevoli colleghi, in base a quali dati di fatto il senatore Vitalone può sostenere che Parviz Mina era a quel momento il titolare della società Sophilau? Insisto su questo punto. Cosa significa essere titolare di una società come quella?

Sulla Sophilau non è stato possibile chiarire molto; sappiamo soltanto poche cose, ma ben precise. Sappiamo che essa venne costituita nel 1977; che le sue azioni erano al portatore; che passò di proprietà nel 1979 e che venne poi liquidata all'inizio del 1980, cioè pochi mesi dopo l'esplosione dello scandalo ENI-Petromin. Sono circolate molte voci di diversi fondi riguardo a questa società. Si è detto perfino (ed io lo riferisco unicamente a titolo di curiosità) che il nome Sophilau sarebbe la sintesi dei nomi di due gentili signore: Sofia e Laura, amiche di due autorevoli dirigenti dell'ENI. Comunque sia, un fatto è certo: essendo le azioni della società Sophilau al portatore, nulla dimostra ciò che il senatore Vitalone sostiene, cioè che la società Sophilau